



Decreto Dirigenziale n. 177 del 08/11/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N. 1/2014, SIAD COMUNE MARCIANISE (CE). VISTO DI CONFORMITA'

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la medesima legge prevede all'art. 10 che i comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- c) il Comune di MARCIANISE (CE) è dotato di SIAD;
- d) il Comune di MARCIANISE, in data 11/06/2019 ha inviato una proposta di SIAD alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, acquisita al protocollo n.08373667 del 13/06/2019, per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2019 in uno ai seguenti allegati:
 - Elaborato A: Normativa di attuazione;
 - Elaborato B: Relazione giustificativa delle scelte operate;
 - Elaborato C: regolamento per le attività commerciali;
 - Planimetria in scala 1/5000 con localizzazione delle previsioni commerciali e del centro storico;
 - Planimetria dello strumento urbanistico(P.R.G.) afferente la zonizzazione;
 - Stralcio delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico (P.R.G.);
 - Planimetria a stralcio del Piano Sovracomunale ASI e relative NTA.
- e) in data 02/08/2019 la scrivente UOD02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei Consumatori" della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso, a mezzo PEC, al Comune di MARCIANISE la nota prot. 0487184 avente ad oggetto la richiesta di integrazioni in merito allo SIAD, interrompendo il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità di cui all'art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando che:
 - *Lo stralcio delle NTA dello strumento urbanistico vigente e relativa variante non è completo, mancano i riferimenti alle Zone E .*
 - *Nella zonizzazione del SIAD, si individuano E.V. in zona E e E.V., MSV, MAP, EMI in zona F1 in difformità alla L.R. 1/2014*
 - *Manca planimetria di delimitazione del centro storico.*
 - *Manca planimetria a stralcio di eventuali PTCP e relative NTA.*
 - *Nel regolamento aree pubbliche del SIAD si evidenziano i seguenti profili di difformità rispetto alla L.R. 01/2014 - non c'è alcun riferimento a le sanzioni;*
 - *il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;*
 - *non vi è alcun riferimento alla durata delle concessioni agli operatori commerciali che svolgono attività in sede fissa;*
 - *le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;*
 - *la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;*
 - *il richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;*
 - *il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;*
 - *il richiamo dei criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi degli imprenditori agricoli;*
 - *il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle eventuali aree demaniali.*
- f) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di MARCIANISE ha inviato, a mezzo pec, alla scrivente UOD02 la comunicazione prot. 38151 del 13/08/2019 a firma dello stesso, acquisita al protocollo con n. 0508765 del 20/08/2019, con la seguente documentazione:
 - relazione di risposta;

- certificazione urbanistica Zona E;
 - certificazione urbanistica Zona F1;
 - variante al prg comunale vigente;
- g) in data 09/10/2019 la scrivente U.O.D. ha trasmesso al Comune di Marciianise, a mezzo PEC, la nota prot. 0604153, con cui ha dichiarato l'impossibilità del rilascio del visto di conformità, in relazione all'integrazione di cui sopra, in quanto la documentazione inviata non risponde a quanto richiesto, secondo le procedure dell'art. 10, comma 7, della L.R. n. 1/2014, così mantenendo interrotto il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità dello SIAD di cui all'art.10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando che:
- *In relazione alle zone E, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della 1/2014, il SIAD "è approvato in adeguamento se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento".*
 - *In relazione alle zone F1 come da certificazione urbanistica del 12/08/2019, manca l'individuazione delle zone destinate ad interesse comune e i rispettivi strumenti attuativi.*
 - *Ai sensi dell'art. 10 comma 10 lettera g, al SIAD sono allegati eventuali piani sovracomunali e relative NTA.*
 - *Le disposizioni riguardanti le attività commerciali su aree pubbliche, di cui si eccepisce la carenza sono espressione dell'art. 30 della L.R. 01/2014 "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" come di seguito riportato:*

"1. I Comuni adottano, nello SIAD, il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene:

- a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;*
- b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;*
- c) la disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione ed il coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;*
- d) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;*
- e) l'individuazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli.*

Le modalità di cui al comma 1, lettera b), contengono:

- a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale;*
- b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica dei mercati;*
- c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;*
- d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla legge;*
- e) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;*
- f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;*
- g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;*
- h) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata;*
- i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;*
- l) il richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;*
- m) il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;*
- n) la definizione della modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi;*
- o) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;*
- p) la composizione dell'eventuale commissione di mercato avente finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali;*
- q) il richiamo delle modalità di subingresso;*
- r) il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;*
- s) le modalità di registrazione delle assenze;*

t) *il richiamo dei criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi degli imprenditori agricoli;*
u) *il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali"*

- h) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di MARCIANISE in data 23/10/2019 ha inviato alla UOD02, a mezzo pec, la comunicazione prot. 49362 del 23/10/2019 acquisita al protocollo n. 0644398 del 25/10/2019, con la quale ritiene la nota di cui sopra irricevibile per decorrenza dei termini ai fini del silenzio assenso del visto di conformità;

CONSIDERATO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania;
- b) a norma dell'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2014, costituisce principio generale dell'ordinamento l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingentamenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura (esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali), la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato, la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 1/2014, che espressamente è stata approvata con riferimento al D.P.R. n. 160/2010 (avente ad oggetto le attività produttive ed il regolamento del SUAP) le attività commerciali rientrano tra le "attività produttive", come normate dal predetto decreto;
- d) ai sensi della normativa di riferimento richiamata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1/2014 le disposizioni che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali sono oggetto di interpretazione restrittiva;
- e) a norma dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale, con valenza equipollente allo strumento urbanistico generale (P.d.F., P.R.G. o P.U.C.) e funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali;
- f) ai sensi dell'art. 10, L.R. 1/2014, il SIAD è approvato in "adeguamento" se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene:
- in aree o immobili destinati alla produzione di beni e/o servizi, per la sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale;
 - in aree o immobili in cui la funzione commerciale, pur non codificata terminologicamente, non sia vietata dallo strumento urbanistico generale, ma sia possibile in base alle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento;
 - senza effettuare variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti o la modifica delle destinazioni d'uso che siano vietate dallo strumento urbanistico generale;
- g) ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica se comporta:
- la realizzazione di nuovi volumi vietati dal vigente strumento urbanistico generale;
 - il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati vietato dal vigente strumento urbanistico generale;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- a) dalla L.R. n. 1/2014;
- b) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- c) dall'art. 17 della L. 241/1990;

CONSTATATO che

- a) la scrivente UOD02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei Consumatori" della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso, a mezzo PEC, al Comune di MARCIANISE la nota prot. 0487184 del 02/08/2019;
- b) il Responsabile SUAP del Comune di MARCIANISE con pec, prot. 38151 del 13/08/2019 acquisita al protocollo n. 0508765 del 20/08/2019, ha trasmesso alla U.O.D02 la comunicazione, con allegata la seguente documentazione:
- relazione di risposta;

- certificazione urbanistica Zona E;
 - certificazione urbanistica Zona F1;
 - variante al prg comunale vigente;
- c) in data 09/10/2019 la U.O.D.02 ha trasmesso al Comune di Marcianise, a mezzo PEC, la nota prot. 0604153, con cui ha dichiarato l'impossibilità del rilascio del visto di conformità, in relazione all'integrazione di cui sopra, in quanto la documentazione inviata non risponde a quanto richiesto, secondo le procedure dell'art. 10, comma 7, della L.R. n. 1/2014, così mantenendo interrotto il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità del SIAD di cui all'art.10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando che:
- In relazione alle zone E, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della 1/2014, il SIAD "è approvato in adeguamento se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento".
 - In relazione alle zone F1 come da certificazione urbanistica del 12/08/2019, manca l'individuazione delle zone destinate ad interesse comune e i rispettivi strumenti attuativi.
 - Ai sensi dell'art. 10 comma 10 lettera g, allo SIAD sono allegati eventuali piani sovracomunali e relative NTA.
 - Le disposizioni riguardanti le attività commerciali su aree pubbliche, di cui si eccipisce la carenza sono espressione dell'art. 30 della L.R. 01/2014 "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" come di seguito riportato:
"1. I Comuni adottano, nello SIAD, il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene:
 - a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;*
 - b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;*
 - c) la disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione ed il coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;*
 - d) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;*
 - e) l'individuazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli.**Le modalità di cui al comma 1, lettera b), contengono:*
 - a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale;*
 - b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica dei mercati;*
 - c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;*
 - d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla legge;*
 - e) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;*
 - f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;*
 - g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;*
 - h) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata;*
 - i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;*
 - l) il richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;*
 - m) il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;*
 - n) la definizione della modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi;*
 - o) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;*
 - p) la composizione dell'eventuale commissione di mercato avente finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali;*
 - q) il richiamo delle modalità di subingresso;*
 - r) il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;*
 - s) le modalità di registrazione delle assenze;*
 - t) il richiamo dei criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi degli imprenditori agricoli;*

u) *il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali"*

- d) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di MARCIANISE ha inviato il 23/10/2019, a mezzo pec, alla scrivente U.O.D. la comunicazione prot. 49362 del 23/10/2019, acquisita al protocollo con n. 0644398 del 25/10/2019, con la quale la nota prot. 0604153 del 09/10/2019 su citata è ritenuta irricevibile per decorrenza dei termini per il silenzio assenso del visto di conformità, peraltro nulla riscontrando in merito alle carenze ivi segnalate dalla UOD 02.

ATTESO che

- a) Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2014, lo SIAD è sottoposto, dopo l'adozione da parte del Comune, al visto di conformità della competente U.O.D. della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive della Giunta Regionale nel termine di 90 giorni dalla richiesta;
- b) Ai sensi dell'art. 17 della L. 241/1990, il termine di 90 giorni è stato interrotto una sola volta con la richiesta di integrazione inoltrata il 02/08/2019, la risposta del Comune di Marcianise inviata il 13/08/2019, protrae il termine stesso al 12/11/2019;
- c) nulla appare riscontrato dal SUAP di Marcianise in merito alle carenze segnalate dalla UOD 02 con propria nota prot. 0604153 del 09/10/2019;

RITENUTO che

per le motivazioni che precedono ed ampiamente esposte nella parte "constatato", non sussistono le condizioni per concedere il Visto di conformità ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo SIAD del Comune di MARCIANISE adottato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2019;

VISTI:

- a) la Legge regionale n. 1/2014;
- b) la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- c) l'art. 17 della L. 241/1990;

DECRETA

1. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di **Non** rilasciare il **Visto di conformità** ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) del Comune di MARCIANISE adottato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2019;
2. di trasmettere il presente decreto:
 - 2.1 al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC;
 - 2.2 al Comune di Marcianise.